III

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 28/2008

definita dal Consiglio il 18 novembre 2008

in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 330 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 80/181/CEE ([3]) impone al Regno Unito e all'Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come «pint» per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, «mile» per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, «troy ounce» per le transazioni di metalli preziosi. Ma l'esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.

(2) È opportuno chiarire che l'ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d'azione specifico comunitario.

(3) La direttiva 80/181/CEE permette l'uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell'allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l'uso di indicazioni aggiuntive.

(4) La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l'eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.

(5) È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l'accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).

(6) Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.

([1]) GU C 120 del 16.5.2008, pag. 14.
([2]) Parere del Parlamento europeo, del 29 novembre 2007(GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 105), posizione comune del Consiglio, del 18 novembre 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([3]) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

(7) Nel 1995 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità «radiante» e «steradiante» come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.

(8) Nel 1999 la Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha approvato, nel quadro SI, il «katal», il cui simbolo è «kat», come unità di misura SI per l'attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l'indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all'uso di unità non armonizzate.

(9) Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell'acqua, la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha approvato una nota sulla definizione del «kelvin». Il «kelvin» è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. La nota si riferisce all'acqua di una specifica composizione isotopica.

(10) Poiché il Regno Unito e l'Irlanda non usano più l'acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.

(11) Conformemente al punto 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [1], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 80/181/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»;

2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È autorizzato l'impiego di indicazioni aggiuntive.»;

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 ter

La Commissione segue l'evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»;

5) l'allegato è modificato come segue:

a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente:

«Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

Questa definizione si riferisce all'acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,000 155 76 mole di ^{2}H per mole di ^{1}H, 0,000 379 9 mole di ^{17}O per mole di ^{16}O e 0,002 005 2 mole di ^{18}O per mole di ^{16}O.

(13ª CGMP, 1967, ris. 4 e 23ª CGMP, 2007, ris. 10)»;

b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;

c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente:

«1.2. Unità derivate SI»;

d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;

e) al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

[1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	In altre unità SI	In unità SI di base
Angolo piano	radiante	rad		$m \cdot m^{-1}$
Angolo solido	steradiante	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressione, tensione	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza ([1]), flusso energetico	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Dose equivalente	sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Attività catalitica	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

([1]) Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o $N \cdot s \cdot m^{-2}$ o $Pa \cdot s$.»;

f) al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente:

«Catasto	acre	1 ac = 4 047 m^2	ac»

g) al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: «Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.».

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
…	…

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 settembre 2007 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura.

2. Il 26 settembre 2007 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale che ha emesso il suo parere il 12 dicembre 2007.

3. Il Parlamento europeo ha votato il proprio parere in prima lettura il 29 novembre 2007. Il parere del Parlamento non contiene emendamenti alla proposta della Commissione.

4. Il 15 luglio 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista dell'adozione di una posizione comune in virtù dell'articolo 251 del trattato.

5. Il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta riportata nel documento 11915/08.

II. OBIETTIVI

6. Gli obiettivi generali della proposta riguardano l'aggiornamento della direttiva 80/181/CEE in modo da:

 — inserire nel suo campo di applicazione la tutela dei consumatori e dell'ambiente,

 — includere come unità legale una nuova unità nel Sistema internazionale di unità di misura (SI) ([1]),

 — consentire l'uso di indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato,

 — cessare di chiedere al Regno Unito e all'Irlanda di porre fine alle poche esenzioni locali per pinta, miglio e oncia troy, laddove siano ancora in uso.

III. POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

7. Il Consiglio, che approva gli obiettivi della proposta, ha nondimeno cercato di migliorarne talune disposizioni e di aggiungerne altre ancora, in particolare affinché la legislazione comunitaria rispecchi alcune modifiche aggiuntive al sistema SI e la Commissione presenti una relazione sull'evoluzione riguardante la direttiva 80/181/CEE, in particolare per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale.

Regolare funzionamento del mercato interno e l'accettazione internazionale delle unità SI

8. La direttiva 80/181/CEE del Consiglio è stata riesaminata con cadenza decennale per quanto attiene alle esenzioni locali e all'uso di indicazioni aggiuntive. Il Consiglio concorda con la finalità della proposta, che mira a rafforzare la certezza del diritto eliminando i limiti di tempo previsti per le deroghe al principio generale secondo cui le unità SI dovrebbero avere la più ampia utilizzazione possibile. Il Consiglio, tuttavia, ritiene importante seguire attentamente gli effetti della direttiva sulle unità di misura sul regolare funzionamento del mercato interno e sul commercio internazionale. Si è provveduto a inserire a tale scopo un nuovo articolo 6 *ter* per prevedere una relazione della Commissione su tali effetti dieci anni dopo l'entrata in vigore di questa direttiva di modifica.

9. Per spiegare le disposizioni dell'articolo 6 *ter* e tenere in conto l'importanza della vigilanza della Commissione sul regolare funzionamento del mercato interno, il Consiglio ha aggiunto un nuovo considerando 4. Il Consiglio ha inoltre tenuto a mettere in evidenza la necessità di promuovere l'accettazione nei mercati dei paesi terzi di beni etichettati esclusivamente con unità SI ed a tale scopo ha inserito il considerando 5.

([1]) SI sta per «Sistema internazionale di unità di misura» il quale si fonda sulla Convenzione di Parigi del 1875 ed è periodicamente aggiornato dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM). Le unità più diffuse dell'SI sono il metro, il chilogrammo e il secondo.

Evoluzione del sistema SI

10. Il Consiglio concorda con l'obiettivo della Commissione di introdurre nella legislazione comunitaria la nuova unità SI «katal». Desidera però che nella legislazione comunitaria si tenga conto anche di altri sviluppi del sistema SI. Per tale ragione la definizione del «kelvin» che figura nel capitolo I, punto 1.1 dell'allegato della direttiva è aggiornata per tener conto della risoluzione 10 della XXIII Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM 2007). Inoltre i punti 1.2.1 e 1.2.3 del capitolo I dell'allegato sono modificati per tener conto della decisione della CGPM 1995 di considerare adimensionali le unità «radiante» e «steradiante».

11. I nuovi considerando 7 e 9 tengono conto delle modifiche apportate all'allegato.

Altre modifiche alla proposta della Commissione

12. Il Consiglio ha introdotto alcune lievi modifiche ai considerando 3 e 6 per far trasparire la finalità delle altre modifiche apportate alla proposta. Ha inoltre allineato l'articolo 2 al testo convenuto per atti analoghi e ha aggiunto pertanto il considerando 11. Si è provveduto infine ad apportare talune modifiche squisitamente tecniche all'allegato per tener conto di quelle di cui al punto 10.

IV. **CONCLUSIONI**

13. La posizione comune del Consiglio ha gli stessi obiettivi generali della proposta della Commissione di modifica della direttiva. L'intenzione alla base delle modifiche introdotte è quella di contribuire agli obiettivi generali della direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura. La Commissione ha indicato, nel momento in cui il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico, che accetta in generale le modifiche del Consiglio alla proposta.